

**COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO**

55.

**SEDUTA DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1981**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUBBI EMILIO

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Proroga della gestione e l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (2813) . . . . .	681
PRESIDENTE . . . . .	681, 683, 685, 687
GARZIA . . . . .	685, 686, 687
PATRIA, <i>Relatore</i> . . . . .	681, 685, 687
SANTAGATI . . . . .	684
SPAVENTA . . . . .	685
TONI . . . . .	683
VENANZETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	686, 687
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	688

**Discussione del disegno di legge: Proroga della gestione e l'esercizio di tesoreria provinciale dello Stato (2813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione e l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la proroga della gestione e dell'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato che, come noto, è stato affidato a partire dal 1894 alla Banca d'Italia. Riterrei opportuno accennare, sia pure brevemente, ai precedenti legislativi del provvedimento in discussione, cominciando dal regio decreto-legge n. 533 del 10 dicembre 1894 il quale stabiliva che il servizio di tesoreria statale era affidato alla Banca d'Italia a far tempo dal 1° febbraio 1895 e sino al

**La seduta comincia alle 8,30.**

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

31 dicembre 1912. Da allora ad ogni scadenza vennero emanati gli atti legislativi di proroga: nel 1912, 1913, 1923, 1930, 1932, 1934. Nel 1936, con decreto ministeriale 31 dicembre 1936, venne stabilito che la gestione del servizio di tesoreria provinciale era affidato alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1950. Nel 1951, con legge del 31 dicembre 1950, n. 425, detto termine fu prorogato al 31 dicembre 1960 e, nel contempo, il Tesoro fu autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni con la banca centrale. Successivamente con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, venne disposta la proroga al 31 dicembre 1970. Infine, con legge 19 luglio 1971, n. 581, si provvide a prorogare ulteriormente il termine in questione al 31 dicembre 1980, ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione (quindi, in modo particolare, la convenzione tra il tesoro e la banca centrale, diretta a regolare la materia).

Essendo scaduto oramai da nove mesi anche il termine previsto nella legge n. 581 del 1971, il Governo ha presentato l'11 settembre 1981 il disegno di legge n. 2813, che stabilisce una ulteriore proroga, al 31 dicembre 1990, per l'affidamento alla Banca d'Italia della gestione e dell'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Non vi è dubbio che se il servizio di tesoreria dello Stato, affidato alla Banca d'Italia fin dal 1895, venne in seguito ininterrottamente da questa esplicato, non è stato soltanto per ragioni di tradizione ma soprattutto perché un compito di così vasta mole non può essere svolto che dall'Istituto di emissione. Diversi sono i motivi: la relazione che accompagna il disegno di legge ne evidenzia molti, a me pare opportuno ricordarne alcuni. Anzitutto la Banca d'Italia è il solo istituto che, per legge, è tenuto a far funzionare proprie sedi nei capoluoghi di tutte le province. È la Banca d'Italia che, grazie anche ad un così largo numero di sportelli in tutto il territorio nazionale, può mantenere scorte monetarie tali da assicurare in qualunque momento che le casse dello Stato siano in grado di fare fronte alle normali esigenze ed a quelle che improvvisa-

mente potrebbero manifestarsi. È noto, del resto, come giornalmente possano verificarsi, nelle singole tesorerie e nella complessiva gestione di cassa, sfasamenti notevoli fra gli incassi ed i pagamenti ed è facile comprendere come nessun altro istituto di credito potrebbe fronteggiare queste inevitabili fluttuazioni meglio dell'Istituto di emissione.

Consentitemi, ora, di accennare, sempre brevemente, alle principali disposizioni di carattere regolamentare che disciplinano il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Prima di tutto ricordo che l'articolo 43 dello Statuto della Banca d'Italia (approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni) prevedeva espressamente la gestione di detto servizio, la quale viene poi disciplinata, quanto alle sue modalità, da una serie di altre norme. La più importante fra di esse è costituita dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che si occupa del servizio in questione nell'articolo 202; sono poi da menzionare le istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1939; infine occorre rifarsi al Regolamento per il servizio di tesoreria approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, per la parte tuttora in vigore e, per quanto concerne la disciplina del rimborso spese alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale, è necessario rifarsi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, che autorizza il Ministro del tesoro a determinarne l'entità.

Ritengo opportuno, ora, dopo aver completato l'elenco delle disposizioni vigenti in materia, accennare rapidamente alle « pattuizioni ». Esse sono rappresentate, sostanzialmente, dalle convenzioni tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, l'ultima delle quali — quella tuttora vigente — risale al 28 maggio 1957 ed è stata approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1957. Essa riproduce, ovviamente con significative variazioni, lo schema della convenzione originaria, che risale al 30 otto-

bre 1894 e che rappresenta uno dei documenti fondamentali della storia della nostra banca centrale. L'articolo 4 della convenzione del 1957, firmata dall'allora ministro Medici e dall'allora governatore della Banca d'Italia Menichella, stabilisce che la misura del rimborso delle spese per il servizio di tesoreria provinciale è fissata da apposita convenzione annuale.

La più recente convenzione, cioè quella che reca la data del 20 novembre 1980, stipulata tra il Ministro del tesoro ed il governatore della Banca d'Italia, stabilisce che per le spese di gestione del servizio relativo all'anno 1980 viene corrisposta alla banca centrale la somma di lire 1 miliardo e 890 milioni più IVA. È da notare che si tratta della stessa cifra che è rimasta in vigore dal 1947, pur essendo nel frattempo variato non solo il valore della moneta ma anche il costo del servizio. Tale cifra assume chiaramente un significato di « prezzo politico » a fronte del rincaro delle spese reali sostenute per il servizio stesso prodotto dalla Banca d'Italia, che, per lo stesso anno 1980, ha superato l'importo di 40 miliardi.

L'onere del servizio a carico dello Stato che per il 1980 è stato di 2 miliardi e 164 milioni, comprensivo di IVA, ha trovato imputazione al capitolo 5275 del Tesoro « Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale ». L'onere 1981, che sarà oggetto della nuova convenzione annuale da stipulare, troverà capienza nel capitolo 5275 del bilancio 1981, ove esiste analogo stanziamento. Il bilancio 1982, sempre al capitolo 5275 del Tesoro, porta uno stanziamento di lire 2 miliardi 173 milioni 500 mila lire.

Avviandomi alle conclusioni vorrei ricordare qualche dato statistico. Nel 1980 il movimento contabile generale di cassa delle sezioni di tesoreria provinciale ha registrato le seguenti cifre, in miliardi. Incassi: entrate di bilancio 92.359, entrate fuori bilancio 205.718, totale erario Stato 289.077; entrate diverse 75.835, totale incassi 373.912. Pagamenti: spese di bilancio 86.171, spese fuori bilancio 142.327, altre partite 82.788, totale erario Stato 313.002; uscite diverse 69.853, totale paga-

menti 382.855. Il movimento presenta quindi un saldo passivo del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale di quasi 9 mila miliardi (8.943).

Il disegno di legge al nostro esame — mi pare doveroso osservarlo — cessa di essere di un solo articolo (come è stato per le proroghe del 1960 e del 1971) di semplice proroga e torna ad essere un articolo più organico, sulla falsariga del disegno di legge di proroga del 1951 presentato dal ministro Pella.

Esso introduce la proroga fino al 31 dicembre 1990 « con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti » — che ho cercato prima, sommariamente, di elencare — e fatto « salvo quanto disposto dai successivi articoli ».

La sua efficacia — per esigenze di continuità — è del 1° gennaio 1981.

La completezza della relazione governativa che accompagna il disegno di legge mi esime dall'illustrare il contenuto dell'articolato.

Dopo aver segnalato che la I Commissione ha espresso parere favorevole osservando per altro che il disegno di legge è stato presentato con nove mesi di ritardo rispetto al termine di scadenza e che la V Commissione ha espresso parere favorevole senza osservazioni, concludo così la mia esposizione illustrativa in merito al provvedimento in discussione, esprimendo su di esso un parere favorevole e raccomandandolo all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TONI. Innanzitutto desidero rilevare il ritardo con cui questo provvedimento viene sottoposto al nostro esame, persistendo così una prassi ormai consolidata da venti anni, dal momento che — credo che tutti i colleghi ne convengono — anche i precedenti provvedimenti di proroga del 1960 e del 1970 furono presentati all'esame del Parlamento con oltre sei mesi di ritardo. Addirittura, il disegno di legge in discussione ha superato questi limiti raggiungendo ormai i dodici mesi di ritardo, se

si considera che dovrà essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Un tale comportamento appare difficilmente spiegabile se si considerano i gravosi ed importanti impegni di ordine generale che incombono sul servizio che la Banca d'Italia esercita attraverso le direzioni provinciali di tesoreria.

Voglio sperare - non per desiderio di polemica - che le ragioni del ritardo non siano da addebitare alle motivazioni con le quali l'allora sottosegretario di Stato per il tesoro ebbe a giustificarlo, nella seduta del 7 luglio 1971, al Senato della Repubblica dicendo, al termine della discussione generale: «Purtroppo, accade talvolta, non per un motivo particolare di impostazione o di prospettiva politica ma per via di talune situazioni di crisi di correnti, o di partito, o di altro, quindi non per prassi costante, che si faccia fronte a problemi ritenuti più urgenti a scapito di altri. Cercheremo di farci carico affinché ciò non si verifichi più».

L'auspicio che vorrei formulare è che veramente le correnti di partito alle quali alludeva quel sottosegretario nel 1971 non abbiano anche questa volta - se si considerano i mesi trascorsi - influito sul ritardo nella presentazione di questo provvedimento. In tale caso, le funzioni delle correnti avrebbero davvero superato tutti i limiti assumendo le caratteristiche di un potere sconosciuto al sottoscritto, cioè assumendo un ruolo di forza di sorveglianza su tutti i problemi, anche su quelli - come nel caso del provvedimento oggi in discussione - ai quali non si possono, con tutta franchezza, riconoscere particolari implicazioni sul piano della spartizione clientelare di posti di sottogoverno.

Entrando nel merito del disegno di legge, credo che debba essere valutato positivamente - come ha fatto rilevare anche il relatore - il fatto di avere ripristinato, in questo provvedimento di proroga, il secondo comma dell'articolo 2, che era presente nel testo del 1951 e che fu soppresso nei testi del 1960 e del 1970, che riguarda la facoltà del ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze, di affidare (d'intesa o su richiesta della

Banca d'Italia) all'amministrazione postale od agli istituti di credito determinate operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui al precedente articolo 1.

Concludo questo mio intervento confermando l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in discussione per evitare così la perdita di altro tempo ed auspicando che si addivenga quanto prima, finalmente, ad un esame dei problemi relativi ai servizi di tesoreria così come previsto dagli accordi e dagli impegni assunti dal Governo attraverso il protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 10 luglio 1980. A questo riguardo, signor sottosegretario, gradirei che mi venissero forniti dei chiarimenti su tale questione.

**SANTAGATI.** Il gruppo del MSI-destra nazionale ha valutato la portata di questo provvedimento nella legittima speranza che, pur essendo un provvedimento di proroga, esso dia il tempo sufficiente per una definitiva sistemazione della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

La prima osservazione che intendo fare è che la proroga è di ampio respiro perché scade il 31 dicembre 1990, il che lascia pensare che non ci si debba attendere al punto che, arrivati a quella scadenza, si sia costretti a chiedere ulteriori proroghe.

Pertanto, mi sembra che vi sia la possibilità, per il Governo presente e, ritengo, anche per quelli futuri (poiché non credo che, in Italia, un governo possa durare di qui fino al 1990) di provvedere con tutta calma alla sistemazione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Riteniamo inopportuno che un servizio affidato alla Banca d'Italia fin dal 1894 subisca una destinazione diversa senza essere adeguatamente riformato, tanto più che sappiamo quanto la Banca d'Italia si sia impegnata in tale servizio dal punto di vista della preparazione e della competenza del suo personale, nonché delle attrezzature che, grazie ai progressi della

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1981

tecnologia, sono divenute sempre più sofisticate.

Il disegno di legge in esame prevede la possibilità che il servizio di tesoreria provinciale dello Stato venga affidato, laddove la Banca d'Italia non può esplicitarlo direttamente, al Ministero delle poste o ad alcuni istituti di credito, il che, a mio avviso, rappresenta una sufficiente garanzia di continuità nell'efficienza delle strutture usate per adempiere al compito di cui trattasi.

Non posso poi sottacere il fatto che ci troviamo ancora una volta di fronte ad una richiesta di proroga — secondo un « vezzo » ormai abusato nel nostro paese —, anche se, per la verità, si tratta di una proroga differente dalle altre, in quanto è ad ampio respiro e contempla l'impegno di definire entro un determinato tempo la materia in oggetto; non si tratta, pertanto, di una di quelle proroghe a « pioggia », che creano solo incertezza giuridica.

Concludendo, preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul disegno di legge in discussione.

GARZIA. Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Patria per aver svolto una relazione esemplare, completa e sintetica allo stesso tempo, cosa, questa, alquanto rara in questo Parlamento. Egli ha fugato alcuni miei dubbi in merito al costo del provvedimento in esame chiarendo che il finanziamento di esso è già imputato nel bilancio del 1982 al capitolo 5275 del Ministero del tesoro per due miliardi e 174 milioni di lire, IVA compresa.

Non mi sentirei di associarmi alle lamentele dell'onorevole Toni in merito alla lentezza della proroga: tutto sommato, infatti, siamo arrivati alla proroga dell'autorizzazione di una convenzione entro un limite di tempo sufficientemente largo e — cosa, questa, non trascurabile — con un costo rimasto praticamente invariato con il passare del tempo.

Malgrado questo giudizio complessivamente positivo, vorrei invitare il relatore a chiarire alcuni punti che mi hanno suscitato delle perplessità. Vorrei innanzi-

tutto sapere per quale motivo, essendo il servizio reso fino ad ora dalla Banca d'Italia del tutto soddisfacente, se ne ipotizzi l'allargamento ad altri enti come il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ad alcuni istituti di credito. Ammesso che ciò accada, vorrei sapere se le spese sostenute comporterebbero una nuova imputazione di bilancio: infatti, se è vero che la Banca d'Italia si presta a praticare condizioni assai vantaggiose, trattandosi di un servizio di pubblica utilità, gli enti che ho sopra nominato faranno altrettanto?

Concludo restando in attesa dei chiarimenti del relatore, onorevole Patria, e preannunciando il voto favorevole del gruppo democratico-cristiano sul provvedimento in discussione.

SPAVENTA. Nello scusarmi per non aver ascoltato la relazione dell'onorevole Patria, vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo in merito alla natura dell'articolo 4. Si tratta di una norma di delega? Se così fosse, non ritiene l'onorevole sottosegretario che si tratti di una norma alquanto carente nell'indicazione dei principi?

Il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica sembra, a tutti gli effetti, una norma di delegazione. In ogni caso, sarò grato all'onorevole rappresentante del Governo se vorrà chiarire tale mia perplessità. Preannuncio anche che voterò a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PATRIA, *Relatore*. Nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali, vorrei precisare, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Garzia, che i servizi di cui al primo comma dell'articolo 2 sono, in sostanza, quelli relativi a soddisfare l'esigenza di dare luogo a pagamenti fuori del capoluogo di provincia, cioè fuori delle località nelle quali esistono sedi della Banca d'Italia.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1981

Per quanto riguarda i servizi di cui al secondo comma dell'articolo 2, il caso più significativo è quello di eventuali azioni di sciopero.

Con riferimento alle osservazioni fatte dall'onorevole Spaventa, e che avevano formato oggetto anche di mie preoccupazioni, devo dire che ieri mi sono messo in contatto con l'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, dal quale ho ricevuto una risposta che considero del tutto soddisfacente: in sostanza la clausola dell'articolo 4 non è di delega: consente di aggiornare una normativa che non ha forza di legge bensì di regolamento, costituisce lo strumento per recepire quanto di nuovo sul piano legislativo è emerso nel frattempo, e consente di adeguare le disposizioni regolamentari in materia di servizio di tesoreria presso le diverse sedi provinciali. Detto questo non credo di avere altro da aggiungere.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero anch'io ringraziare l'onorevole Patria per la sua relazione introduttiva, che integra molto bene quella fornita dal Governo ed allegata al testo del disegno di legge, proponendo elementi di riferimento più che opportuni per chiarire meglio la portata del provvedimento.

Tra le varie osservazioni che sono state fatte va evidenziata per prima quella dell'onorevole Toni relativamente al ritardo con cui questo disegno di legge è stato presentato. Non ripeterò le argomentazioni, già citate, addotte nel dibattito per l'approvazione della legge di proroga del 1971, sia perché non sono queste le motivazioni sia perché comunque non ripeterei quel testo. Mi sarebbe facile dire che posso prendere l'impegno di far sì che la prossima volta non si ripeta un simile ritardo ma visto che la prossima legge di proroga sarà presentata tra dieci anni un simile impegno suonerebbe abbastanza ironico. Comunque accetto le osservazioni che sono state fatte e confesso che l'impatto è stato di natura burocratica, nel senso che nella fase iniziale di predisposizione del disegno di legge si

è registrata una diversità di impostazione tra il Governo e la Banca d'Italia che ha richiesto una serie di approfondimenti. È chiaro che ciò non giustifica di fronte al Parlamento il ritardo e quindi prendo atto della critica.

Non posso dare delucidazioni sul protocollo di intesa con i sindacati perché non dispongo di elementi precisi al riguardo e non vorrei dare informazioni inesatte; comunque di questa richiesta terremo conto successivamente.

Il relatore ha già risposto in merito alle obiezioni sollevate sul testo. Vorrei dire all'onorevole Santagati che qui non si tratta di una proroga in attesa della riforma; in realtà, non potendo essere che l'Istituto di emissione a fornire tale servizio, la formula della proroga è adottata soltanto al fine di sottoporre periodicamente al Parlamento la valutazione della materia.

Mi pare che l'onorevole Patria abbia chiarito all'onorevole Garzia i motivi dell'articolo 2.

GARZIA. Solo in parte, signor sottosegretario.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il primo comma è già stato chiarito che esso riguarda soprattutto il pagamento delle pensioni nei luoghi non capoluogo di provincia. Il secondo comma, invece, ripristina, come ha rilevato anche l'onorevole Toni, quanto stabilito nella legge del 1951 e cioè la facoltà, d'accordo con la Banca d'Italia, di poter affidare il servizio per determinati adempimenti anche alla Amministrazione delle poste.

GARZIA. Le mie perplessità sono sorte dal contrasto apparente tra articolo 2 e relazione; infatti, nel primo comma dell'articolo 2 si parla di nuovi ordinamenti mentre nella relazione si parla di esigenze temporanee.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le esigenze temporanee sono quelle riferite al secondo comma (il

pagamento delle pensioni o anche i casi di necessità conseguenti al recente terremoto) mentre per quanto riguarda i « nuovi ordinamenti » di cui si parla nel primo comma bisogna richiamarsi a quanto già disposto dalla legge n. 425 del 1951, che all'articolo 2 prevedeva la possibilità di affidare particolari nuovi servizi all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito, comunque a tale riguardo non vi è alcuno contrasto con la Banca d'Italia che ha accettato pienamente questa terminologia già adottata nella legge del 1951.

Credo che l'onorevole Spaventa abbia ricevuto una risposta sufficientemente esauriente da parte del relatore, in effetti si tratta semplicemente di modificare le norme regolamentari relative alla contabilità dello Stato, non la legge di contabilità.

GARZIA. Se il presidente me lo consente vorrei che venisse ulteriormente specificato se nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2 tocchi alla Banca d'Italia farsi carico degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalle nuove esigenze. Se non vi sono costi aggiuntivi il problema non si pone perché il capitolo 5275 del bilancio del Ministero del tesoro ha una capienza sufficiente, ma come si dovrebbe far fronte ad eventuali ulteriori costi?

PATRIA, *Relatore*. Ho già ricordato che per il 1980 il costo del servizio, con riferimento ai locali, alle strutture ed al personale, superava i 40 miliardi e che nonostante ciò l'onere a carico dello Stato è rimasto quello stabilito nella convenzione del 1947; è quindi evidente che eventuali oneri aggiuntivi non avranno alcuna rilevanza per il bilancio dello Stato, sul quale continuerà a gravare soltanto l'onere previsto dalla convenzione, mentre ad essi dovrà far fronte la Banca d'Italia, che vedrà crescere i suoi costi di gestione.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo pienamente alla risposta fornita dal relatore

Poiché non mi pare che siano state sollevate altre questioni, non mi resta che raccomandare alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occor-

renti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Nelle convenzioni saranno, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato » (2813).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Citterio, De Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Santagati, Spaventa, Toni, Usellini e Viscardi.

**La seduta termina alle 9,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO